

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-878 del 01/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMILGHISA S.R.L. con sede legale in Comune di Forli', Via Enrico Fermi n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fonderia di seconda fusione sito nel Comune di Forli', Via Enrico Fermi n. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2016-893 del 01/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli', il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMILGHISA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fonderia di seconda fusione sito nel Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n. 14.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/08/2015, acquisita al Prot. Com.le 73716 del 28/08/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 75818 del 28/08/2015, da **EMILGHISA S.R.L.**, nella persona di Regnoli Enrico, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n.14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fonderia di seconda fusione sito nel Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n. 14, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/09/2015 Prot. Com.le 83236, acquisita al Prot. Prov.le 84826/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 28/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 92895 ed al Prot. Prov.le 92691/2015;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 99355 del 17/11/2015, acquisito al Prot. Prov.le 97992/2015, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che con Nota Prot. Prov.le n.100312 del 24/11/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 03/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 02/12/2015 ha comunicato che *“la ditta ha presentato la documentazione di impatto acustico a firma del TCA Missiroli datata 30/12/2013. Le fonometrie presentate nella relazione caratterizzano acusticamente sia il rumore residuo che il rumore ambientale, il TCA tuttavia evidenzia l'esigenza di eseguire misure più prolungate nel tempo (2 giorni continuativi) a causa della limitata durata delle rilevazioni eseguite e della posizione in cui sono state eseguite. Pertanto vista la documentazione da cui si evince tra l'altro che trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno, visto il parere acustico espresso da ARPA si provvederà a redigere nulla-osta con la seguente prescrizione: entro quattro mesi dal rilascio di AUA dovranno essere eseguite fonometrie presso il recettore R1 o nelle immediate vicinanze di durata non inferiore a 2 giorni al fine di confermare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì. I risultati delle suddette misure dovranno essere inoltrati al Comune di Forlì”*.
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa;

Considerato che con Nota Prot. Prov. le n 105129 del 14/12/2015 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che in data 14/01/2016 e 18/01/16 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 2288 e 3019 e da Arpae ai PGFC 463/2016 e 967/2016;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC n. 1359 del 01/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi al fine di valutare la documentazione integrativa pervenuta;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 12/02/2016, valutata la documentazione agli atti e le integrazioni pervenute, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni e limiti come riportate in allegato al presente provvedimento;

- in merito all'impatto acustico ha preso atto del Nulla – Osta (Prot. Com.le 4960 del 22/01/2016) trasmesso dal Comune, acquisito da Arpae al PGFC n. 793/2016;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e limiti, riportate in allegato al presente provvedimento;

Considerato che in data 23/02/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le n. 15117 e e da Arpae al PGFC 2425/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositati agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 4960 del 22/01/2016 a firma del Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ad oggetto *“Procedimento inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale P.G. 0073716/15 prodotta dalla ditta EMILGHISA SRL-via E. Fermi, 14- Nulla-osta acustico condizionato”* acquisito al PGFC 793/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 1 del 07/01/02 prot. n. 39371/01 rilasciata, ai sensi del previgente DPR 203/88, a EMILGHISA dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **EMILGHISA S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **EMILGHISA S.R.L.** (C.F./P.IVA 00207080409), con sede legale in Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n.14 , per lo **stabilimento di fonderia di seconda fusione sito nel Comune di Forlì, Via Enrico Fermi n. 14.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi del previgente DPR 203/88, con atto n. 1 del 07/01/02 prot. n. 39371/01, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche:

- eliminazione della emissione E11 “distaffatrice” in quanto convogliata nella emissione E14B “sbavatura, granigliatura, molatura, sabbiatrice piccola”, con aumento del valore di portata massima di quest'ultima da 11.000 Nmc/h a 25.000 Nmc/h;
- chiusura del by-pass del forno rotativo, i cui fumi saranno quindi convogliati esclusivamente alla emissione esistente E16 “forno rotativo”;
- eliminazione della emissione E17 “preparazione anime” per cessazione della attività (le anime sono acquistate da terzi);
- nuova emissione E18 derivante dal silo di stoccaggio delle sabbie silicee vergini e dal silo di stoccaggio delle sabbie silicee di recupero;
- nuova emissione E19 derivante da due silos di stoccaggio dei premiscelati;
- nuova caldaia per il riscaldamento degli uffici e dei locali di servizio di potenzialità termica pari a 33,7 kW, a metano.

Con e-mail del 28/10/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha rinviato la pratica al ricevimento di documentazione tecnica integrativa.

Con PEC del 14/12/15 prot. Prov. n. 105129 è stata richiesta alla Ditta la documentazione tecnica succitata.

Con PEC del 14/01/16, acquisita al prot. PGFC/2016/463 del 18/01/16, il SUAP ha inoltrato la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 14/01/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/02/16, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla Ditta, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E14b molatura, sbavatura, sabbiatura/granigliatura, fabbricazione forme e distaffatura – L'attività è compresa ai seguenti punti dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999:

- 4.13.2 “Fabbricazione anime e forme per fonderia”, che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Materiale particellare	20
Silice libera cristallina	2
Fenolo	5
Ammine	5
Formaldeide	2

Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	5
Furfurolo	2
Polisocianati	5

- 4.13.11 “Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre” che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri” pari a 20 mg/Nmc;
- 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri” pari a 10 mg/Nmc;

nonché al punto 4. dell'Allegato 4.26 “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5
Metalli (a seconda del tipo di metallo in fusione)	5

Con riferimento alla documentazione allegata alla istanza, verificate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applicano i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10 mg/Nmc
Silice libera cristallina	2 mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	5 mg/Nmc
Fenolo	5 mg/Nmc
Furfurolo	2 mg/Nmc

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della emissione, in quanto modificata e precedentemente assoggettata al valore limite per il solo inquinante “polveri”. Successivamente gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale.

Emissione E16 Forno rotativo - L'attività è compresa al punto 4.13.4 “Seconda fusione di ghisa in forni rotanti riscaldati con gas metano o gas naturale” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima (mg/Nmc)
Materiale particellare	80
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

nonché al punto 4. dell'Allegato 4.26 “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50

Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5
Metalli (a seconda del tipo di metallo in fusione)	5

Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., e verificate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, si applicano i seguenti valori limite:

Inquinante	Concentrazione massima mg/Nmc
Polveri totali	10
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5
Metalli espressi come somma di Fe, Ni, Cr totale, Zn, Cu (e loro composti)	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della emissione, in quanto precedentemente assoggettata a valori limite meno restrittivi (per il parametro “polveri totali”) o non assoggettata a valori limite per altri inquinanti (“composti inorganici del cloro, composti inorganici del fluoro, metalli”). Successivamente gli autocontrolli dovranno essere effettuati con una periodicità annuale. Considerato inoltre che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia dotato di pressostato differenziale, dovranno essere annotate su registro vidimato da Arpa le verifiche periodiche all'impianto di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di pulizia automatica ad aria compressa.

Emissione E18 silo di stoccaggio delle sabbie silicee vergini e silo di stoccaggio delle sabbie silicee di recupero

Emissione E19 n. 2 silo di stoccaggio dei premiscelati

L'attività è compresa al punto 4.13.1 “Carico, scarico e conservazione sabbie o altri materiali inerti” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al punto 3. dell'Allegato 4.26 “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. Considerato che gli impianti di abbattimento installati su tali emissioni (filtri a maniche) sono stati progettati per rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante costituito da polveri il cui campionamento, in base alla norma UNI-EN 13284, non è attuabile in condizioni di sicurezza per l'operatore e non è significativo per le tempistiche normalmente legate alle operazioni di carico (le uniche fasi durante le quali si sviluppano polveri), si prescrive una verifica periodica a ciascun impianto di abbattimento con annotazione su registro vidimato da Arpa. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno mensile per E18 e semestrale per E19.

Centrale termica per riscaldamento uffici e locali di servizio (33,7 kW, a metano) – L'emissione convogliata è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con PEC del 23/02/16, acquisita al prot. PGFC/2016/2425 del 23/02/16, la Ditta ha trasmesso le schede corrette degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E18 e E19.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 03/12/15 e del 12/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/08/2015 P.G.N. 73716, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliate in atmosfera:

CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI DI SERVIZIO (33,7 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fonderia di seconda fusione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 14B - MOLATURA, SBAVATURA, SABBIAATURA/GRANIGLIATURA, FABBRICAZIONE FORME E DISTAFFATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Silice libera cristallina	2	mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	5	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Furfurolo	2	mg/Nmc

EMISSIONE N. 16 – FORNO ROTATIVO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl	20	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	5	mg/Nmc
Metalli espressi come somma di Fe, Ni, Cr totale, Zn, Cu (e loro composti)	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - SILO DI STOCCAGGIO DELLE SABBIE SILICEE VERGINI E SILO DI STOCCAGGIO DELLE SABBIE SILICEE DI RECUPERO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 19 - N. 2 SILO DI STOCCAGGIO DEI PREMISCELATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	2	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 14B** (in quanto modificata e precedentemente assoggettata al valore limite per il solo inquinante “polveri”) e **N. 16** (esistente ma precedentemente assoggettata a valori limite meno restrittivi per il parametro “polveri totali” o non assoggettata a valori limite per gli inquinanti “composti inorganici del cloro, composti inorganici del fluoro, metalli”). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli

effettuati.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 14B e N. 16** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Relativamente alle **emissioni N. 18 e N. 19**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni che sono sostituiti dalle ispezioni periodiche effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile (emissione N. 18) e almeno semestrale (emissione N. 19). Le ispezioni di cui sopra devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Relativamente alla **emissione N. 16**, la Ditta è tenuta ad effettuare delle ispezioni periodiche all'impianto di abbattimento con una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatica ad aria compressa. Le ispezioni di cui sopra devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 16, N. 18 e N. 19**, così come richiesto ai precedenti punti 5 e 6.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA Missiroli datata 30/12/2013 da cui se evince che:

- trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno;
- le fonometrie presentate nella relazione caratterizzano acusticamente sia il rumore residuo che il rumore ambientale, il TCA tuttavia evidenzia l'esigenza di eseguire misure più prolungate nel tempo (2 giorni continuativi) a causa della limitata durata delle rilevazioni eseguite e della posizione in cui sono state eseguite;

Visto il parere favorevole condizionato di ARPA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 105201/2015;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 03/12/15;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

- entro quattro mesi dal rilascio di AUA dovranno essere eseguite fonometrie presso il recettore R1 o nelle immediate vicinanze di durata non inferiore a 2 giorni al fine di confermare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì. I risultati delle suddette misure dovranno essere inoltrati al Comune di Forlì e ad ARPAE – Sezione di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì;
- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.